

tuzionale, che eccitassero il popolo alla rivolta, diffamassero l'assemblea, il capo del potere esecutivo, ecc. (1).

1823, 20 ottobre. Decreto dell'assemblea costituente, che annulla il decreto del 30 marzo 1818 contra le società segrete. Ogni azione giudiziaria pendente in forza del detto decreto sarà nulla e di niun effetto. Ogni società segreta è proibita, e sarà come tale riputata qualunque riunione che non faccia conoscere al governo l'oggetto dell'associazione (2).

1823, 20 ottobre. La stessa assemblea decise, non potere i membri di essa esercitare nè direttamente nè indirettamente alcuna carica durante il tempo della loro deputazione, eccettuati i ministri attuali, i secretarii di Stato e l'intendente generale di polizia (3).

1823, 20 ottobre. L'assemblea abolisce le giunte provvisorie di governo instituite nelle provincie dell'impero dal decreto del 29 settembre 1821. L'amministrazione provinciale sarà formata provvisoriamente da un consiglio e dal suo presidente (4).

11 novembre. *Scioglimento dell'assemblea costituente.* La questione del voto, che divideva i due poteri legislativo ed esecutivo, avea ugualmente rivolto tutti gli spiriti verso le discussioni politiche. Fu inserita nel giornale *la Sentinella* una lettera contenente alcune severe osservazioni contra gli ufficiali dell'artiglieria a cavallo. Un farmacista, chiamato *Pamplona*, sospettato d'esserne autore, fu in propria casa assalito da due di questi ufficiali. Quest'assalto, considerato siccome un attentato della forza militare contra la libertà individuale, diede luogo ad una forte discussione nella camera dei deputati, i quali risolvettero di allontanare i soldati europei alla distanza di sei leghe da Rio.

L'imperatore si trovava a San Christovao, allorch' intese questa novella. Partì sull'istante, non prendendo consiglio che seco stesso, e fatta investire la camera de' deputati da un reggimento di fanteria, da alquanta cavalleria

(1) *Collecção das leis*, pag. 146-150.

(2) *Collecção das leis*, ecc., vol. I, pag. 103-104.

(3) *Collecção das leis*, ecc., pag. 105.

(4) *Collecção das leis*, ecc., pag. 106-110.